

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto/ Fornitura</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 3 <i>Bis Esecuzione delle Forniture e riserve</i>	5
Art. 4 <i>Beni forniti dalla committente</i>	6
Art. 5 <i>Subappalto</i>	7
Art. 6 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	8
Art. 7 <i>Verifiche e collaudi</i>	9
Art. 8 <i>Materiali e sostanze utilizzate o fornite</i>	11
Art. 9 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	11
Art. 10 <i>Cauzione definitiva e copertura assicurativa</i>	12
Art. 11 <i>Penali</i>	13 <u>13</u>
Art. 12 <i>Prezzi e Variazioni</i>	13
Art. 13 <i>Modifiche e Varianti</i>	14
Art. 14 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	15
Art. 15 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	15
Art. 16 <i>Clausole di Manleva</i>	17
Art. 17 <i>Recesso</i>	18
Art. 18 <i>Risoluzione del Contratto</i>	18
Art. 19 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	20
Art. 20 <i>Privacy e riservatezza</i>	20
Art. 21 <i>Legge applicabile e foro Competente</i>	20
Art. 22 <i>Responsabilità amministrativa</i>	20
Art. 23 <i>Norme di sicurezza</i>	21
Art. 24 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	22
Art. 25 <i>Miscellanea</i>	22
Parte II Disciplina delle Forniture	24
Art. 26 <i>Normativa di riferimento</i>	24



**Accordo quadro per la fornitura biennale di
tubazioni in acciaio, trafilato, filettato e zincato SS, per fuoriterra
allacci idrici e derivazioni d'utenza GORI SPA.**

Art. 27 <i>Modalità di erogazione delle forniture</i>	25
Art. 28 <i>Gestione resi</i>	26

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili

- 1.1. La GORI s.p.a., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI s.p.a. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la GORI s.p.a. ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto / fornitura è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto/ Fornitura

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto/ Fornitura:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione delle forniture richieste;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.a.;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli atti dell'Appalto, quali, a titolo esemplificativo, la Lettera di Invito ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Lettera di Invito" e/o "Specifiche Tecniche" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidati dalla Committente;
 - **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
 - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore;
- 2.2. Per quanto non previsto nel Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al precedente punto 2.2.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'appalto ha per oggetto l'Accordo quadro per la fornitura biennale di tubazioni in acciaio trafilato, filettato e zincato SS, per fuoriterra allacci idrici e derivazioni d'utenza GORI SPA.

L'appaltatore dovrà garantire la fornitura del seguente materiale in conformità alla specifica tecnica allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto:

CODICE	MATERIALE	Q.tà mt.
9715001	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 3/8" S.S. V.M.	60,00
9715002	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 1/2" S.S. V.M.	96,00
9715003	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 3/4" S.S. V.M.	126,00

9715004	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 1" S.S. V.M.	1.818,00
9715005	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 1"1/4 S.S. V.M.	60,00
9715006	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 1"1/2 S.S. V.M.	180,00
9715007	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 2" S.S. V.M.	780,00
9715008	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 2"1/2 S.S. V.M.	180,00
9715009	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 3" S.S. V.M.	60,00
9715010	TUBO ACCIAIO ZINCATO DA DN 4" S.S. V.M.	60,00

- 3.2. L'ammontare complessivo dell'Appalto ammonta ad **€ 40.000,00 (euro sessantacinque/00)** oltre IVA.
- 3.3. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli atti e nei documenti di cui all'articolo 2.2, nonché tutti gli oneri connessi all'imballaggio, al trasporto della merce fino ai magazzini della GORI s.p.a. ovvero in altro sito indicato dalla Committente e allo scarico della stessa.
- 3.4. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.5. L'avvio dell'esecuzione della fornitura (primo ordine di fornitura) sarà effettuato entro 15 giorni dalla stipula del Contratto. In caso d'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare il primo ordine prima della stipula del Contratto.
- 3.6. L'Appalto in esame avrà durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data del primo ordine di fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta aggiudicataria.
- 3.7. La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i magazzini della GORI, come indicato nell'ordine di fornitura, con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.
- 3.8. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.
- 3.9. L'importo della Fornitura può subire a discrezione del Committente variazioni in aumento o in diminuzione per un importo pari al 20 % dell'ammontare complessivo indicato nel Contratto; ed in tal caso gli importi contrattuali rimangono invariati e l'Appaltatore sin da ora rinuncia a qualsiasi pretesa e/o richiesta nei riguardi del Committente.

Art. 3 Bis Esecuzione delle Forniture e riserve

- 3.1bis Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.

- 3.2bis Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 3.3bis Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.
- 3.4bis Per le attività relative al condizionamento, imballaggio ed all'installazione di eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità ed a sua cura e spese, salvo diversa previsione negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 3.5bis Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
- 3.6bis Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e beni oggetto della fornitura, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
- 3.7bis Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni della fornitura e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente può assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo è tenuto ad adempiere.
- 3.8bis Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione della fornitura nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 3.9bis È fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 3.10bis Qualora il Fornitore intendesse avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime devono essere formulate entro il termine tassativo di 15 gg. dall'evento che ha generato la riserva ed in mancanza del rispetto del predetto termine la riserva s'intende decaduta. Le riserve devono essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme a cui il medesimo ritiene di avere diritto, che devono pervenire alla Committente, nelle modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia.
- 3.11bis Le riserve presentate secondo le modalità previste sono prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.
- 3.12bis L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

Art. 4 Beni forniti dalla committente

- 4.1. Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione della fornitura, la Committente consegnasse al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento

delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

- 4.2. Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento della fornitura, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

I beni del Committente devono essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle riportanti la proprietà di GORI.

- 4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 5 Subappalto

- 5.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del Committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 5.2. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 5.3. I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 5.4. Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 5.5. Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore/ Fornitore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore/ Fornitore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.

- 5.6. Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore/ Fornitore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore stesso, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore/ Fornitore dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.
- 5.7. L'Appaltatore/ Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- L'Appaltatore/ Fornitore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi di cui al comma 8, dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 5.8. L'Appaltatore/ Fornitore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e delle prestazioni eseguite dal subappaltatore posto che la committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore. In ragione di quanto sopra, l'Appaltatore assume con il contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsiasi pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore ed ai suoi ausiliari. Altresì l'Appaltatore/ Fornitore assume con il contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
- 5.9. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 6 Proprietà industriale e commerciale

- 6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 6.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 6.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.

- 6.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 6.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 6.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 6.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 6.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 7 Verifiche e collaudi

- 7.1. Preliminarmente alla stipula contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità dei beni e materiali forniti, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche tecniche di gara e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
- 7.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
- 7.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 7.4. I materiali dovranno essere garantiti per un periodo di **due anni** dalla data di consegna, con termine di denuncia di eventuali vizi pari a 90 giorni dalla scoperta

Resta ferma la responsabilità del Fornitore per i vizi occulti che dovessero emergere successivamente al suddetto periodo di garanzia.
- 7.5. Se nel periodo di garanzia di **due anni** i materiali pur installati conformemente alle norme tecniche di riferimento, dovessero manifestare evidenti anomalie di funzionamento, attribuibili ai vizi o difetti di costruzione, il Fornitore dovrà provvedere a sostituire i materiali risultati difettosi, senza alcun onere per GORI e ferma restando la possibilità per GORI di avanzare richiesta di risarcimento danni ai sensi della normativa vigente.

- 7.6. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nel Contratto e negli Elaborati o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
- 7.7. Controllo di qualità dei materiali - Per ciascun lotto di tubazioni o raccordi approvvigionato, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, su un campione di 3 tubazioni (in barre filettate da 6 mt.) per ciascuna dei vari diametri, il controllo qualitativo dei materiali che compongono i prodotti, allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare quelle relative alla compatibilità con l'uso a contatto con acque potabili. In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di tubazioni per partita pari a 10. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Il controllo di qualità dei materiali verrà eseguito da parte di enti/laboratori individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore. Ad ogni consegna, i prodotti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità alle norme di riferimento.
- 7.8. Prove e collaudi - La GORI può richiedere alla ditta aggiudicataria, a spese della stessa, la verifica di laboratorio presso un ente esterno accreditato e scelto in accordo con la stazione appaltante, di n. 5 tubazioni (in barre filettate da 6 mt.) per ciascuna dei vari diametri, scelti da GORI per prove di collaudo per prestazioni, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle Specifiche Tecniche. Le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare:
- Resistenza a rigature, graffiature, scalfitture;
 - Resistenza ad abrasione;
 - Prova di compressione sotto carico localizzato esterno;
 - Prova di trazione;
 - Prova di scoppio;
 - Prove di impermeabilità.
 - Filettature;

Per ciascun lotto di tubazioni approvvigionato, GORI si riserva la possibilità di far effettuare prove di collaudo per prestazioni, su un campione di 5 tubazioni, da affidare a laboratorio esterno accreditato, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle Specifiche Tecniche. In caso di esito negativo di tale controllo, la verifica verrà estesa ad un numero di tubazioni per partita, compreso tra 10 e 20 tubazioni (in barre filettate da 6 mt.) tra i vari diametri previsti in gara. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Le prove di collaudo dei materiali verranno eseguite da enti/laboratori preposti per legge, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

- 7.9. Prove d'officina - Qualora la GORI lo ritenesse necessario, verranno eseguite, previo accordo, presso lo Stabilimento del fornitore, alla presenza di un collaudatore di GORI, entro 20 giorni solari dalla data di disponibilità della Sala Prove per materiale approntato.

GORI si riserva la facoltà di fare effettuare tali prove con strumenti di sua proprietà.

Tutte le prove ed esperimenti eseguiti in fabbrica o presso laboratori ufficiali saranno compiute a spese del fornitore; in queste spese sarà compreso anche il costo dei materiali e pezzi lavorati impiegati che si rendessero inservibili, e ciò sia nel caso di accettazione che di rifiuto della fornitura.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali.

Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche.

Art. 8 Materiali e sostanze utilizzate o fornite

- 8.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 8.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.
- 8.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Art. 9 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 9.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale, salvo diversa previsione prevista dalla normativa *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società.
- 9.2. Il corrispettivo dell'appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
- 9.3. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore si applicheranno i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 9.4. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI S.p.A., Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
 - il riferimento del numero di contratto;
 - il riferimento al numero dell'ordine;
 - numeri dei DDT;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto;
- 9.5. Il pagamento è effettuato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) previa verifica di buon fine del collaudo e consegna ed accettazione della merce da parte del Committente;
 - b) previa verifica dell'esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C").
- 9.6. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m.
- 9.7. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 9.8. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 10 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

- 10.1. Ove richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti contenuti negli Elaborati a base dell'affidamento, il Fornitore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 10.2. Nel caso di inadempimento del Fornitore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto al Fornitore nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 10.3. Il Fornitore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 10.4. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto *ex lege*, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 10.5. Il Fornitore è tenuto a stipulare inoltre tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa *pro tempore* vigente inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni devono essere stipulate nelle forme previste dalla legge.
- 10.6. Il Fornitore si impegna a stipulare una polizza che garantisca una idonea e congrua copertura assicurativa, se prevista dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell'esecuzione delle prestazioni, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato della verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Art. 11 Penali

- 11.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.
- 11.2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della prestazione e/o consegna dei beni oggetto della fornitura, viene applicata la penale stabilita nella misura pari a 0,50% del valore della singola prestazione richiesta ed eseguita in ritardo e/o del valore del bene, da detrarsi dalle somme spettanti al Fornitore. Tale penale viene raddoppiata a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.
- 11.3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate negli Elaborati a base dell'affidamento, nonché delle direttive impartite dalla GORI, comporterà a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di una penale di € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ovvero delle penali stabilite negli Elaborati a base dell'affidamento, salvo comunque il diritto della GORI alla risoluzione del Contratto e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 11.4. L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 11.5. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate negli Elaborati a base dell'affidamento, nonché delle direttive impartite dalla GORI, comporta a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di una penale di € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ovvero delle penali stabilite negli Elaborati a base dell'affidamento, salvo comunque il diritto della GORI alla risoluzione del Contratto e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 11.6. L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi la penale è detratta, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 11.7. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Art. 12 Prezzi e Variazioni

- 12.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25, conformemente a quanto segue:

- 12.1.1. L'Appaltatore è tenuto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente e dal presente atto – a presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante per farsi riconoscere le variazioni di prezzo dei singoli materiali.
- 12.1.2. Anche in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d. lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25.
- 12.1.3. Ai fini dell'evasione della richiesta di cui ai precedenti articoli 12.1.2 e della conseguente compensazione prevista, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.
- 12.1.4. In ogni caso, è condizione necessaria ed imprescindibile per il riconoscimento da parte della Stazione Appaltante della compensazione di cui al precedente articolo 12.1.2, il rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente atto e dal contratto di appalto.
- 12.1.5. In ogni caso, ciascuna istanza di compensazione presentata dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, dovrà tenere sempre conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.
- 12.1.6. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 12.2. .

Art. 13 Modifiche e Varianti

- 13.1. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.
- 13.2. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste nel Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 13.3. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile al Committente.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 14.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smm. e ii; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 14.2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 14.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore] che sono obbligate in tal senso *ex legge* 136/2010.

Art. 15 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 15.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 15.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 15.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 15.4. Il Fornitore s'impegna a garantire le prestazioni e forniture a suo carico a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del contratto di fornitura senza alcuna possibilità di modificare i prezzi, i termini, le modalità e le prestazioni stabiliti nel contratto.
- 15.5. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché

per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.

- 15.6. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 15.7. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 15.8. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 15.9. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc.;
- 15.10. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché di provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto;
- 15.11. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle

previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo del Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;

- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni.

15.12. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

15.13. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

15.14. Per quanto attiene l'organizzazione del Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

15.15. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 16 Clausole di Manleva

16.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

16.2. Il Fornitore, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori,

consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.

- 16.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 16.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore, se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 17 Recesso

- 17.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 17.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 17.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 18 Risoluzione del Contratto

- 18.1. Quando il Direttore dell'esecuzione dell'Appalto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite dall'Appaltatrice regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.
- 18.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 18.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante

comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.

- 18.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Appaltatrice le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
- 18.5. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
 - qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
 - perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;

18.7. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

18.8. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

18.9. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

Art. 19 Cessione del contratto e dei crediti

19.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

19.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto *ipso iure*.

19.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 20 Privacy e riservatezza

20.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

20.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

20.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

20.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 21 Legge applicabile e foro Competente

21.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 22 Responsabilità amministrativa

- 22.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 22.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 22.3. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01.
- 22.4. A tal proposito l'Appaltatore dichiara:
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01 e di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito anche "Modello"), da ciascuna Parte reso disponibile (in particolare, il Codice Etico e il Modello della GORI è consultabile sul sito istituzionale www.goriacqua.com);
 - di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.
- 22.5. Inoltre, l'Appaltatore dichiara:
- di essere a conoscenza dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza della GORI (di seguito anche indicato "OdV") e di riconoscere espressamente all'OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile discrezione e secondo le previsioni del Modello, avvalendosi eventualmente delle strutture aziendali interne della GORI e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione e quanto altro previsto dal Modello nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la GORI, ponendo in essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l'esercizio di dette attività;
 - di impegnarsi sin d'ora a segnalare tempestivamente all'OdV, attraverso i canali di comunicazione indicati sul sito www.goriacqua.com e nel Modello, eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello, delle relative procedure e del Codice Etico e che potrebbero ingenerare responsabilità della GORI ai sensi del Decreto 231/01;
- 22.6. Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente articolo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 23 Norme di sicurezza

23.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

23.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati "**check list infortuni su commesse Acea**" e "**check list infortuni e malattie professionali**", che sono allegati agli Elaborati a base dell'affidamento.

In particolare:

- l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com ogni mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;
- l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI s.p.a. all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell'anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

23.3. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto (*anche a seguito di eventuale sollecito da parte della società Committente*), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo del contratto affidato per ogni mancata risposta.

Art. 24 Spese contrattuali, imposte, tasse

24.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle forniture;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

24.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 25 Miscellanea

25.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.

- 25.2. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 25.3. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 25.4. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II Disciplina delle Forniture

Art. 26 Normativa di riferimento

- 26.1. Il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti rispondono agli standard qualitativi richiesti, siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
- 26.2. Fermo restando quanto sopra i materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle disposizioni normative indicate all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a tutte le altre disposizioni normative inerenti i beni oggetto di fornitura che il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere in quanto specialista del settore in cui è ricompreso il bene oggetto della fornitura.
- 26.3. Le specifiche tecniche minime di fornitura sono indicate nelle Specifiche Tecniche allegate.
- 26.4. La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i magazzini della Committente, che saranno indicate negli ordini di fornitura, con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.
- 26.5. I materiali oggetto della fornitura devono comunque essere conformi alle disposizioni delle seguenti normative di settore:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
D.M. n.174 del 6/4/04	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291	Presidenza Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale, 20.03.1986 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni Decreto Min. Lav. Pubblici 12/12/85

NORME PER TUBAZIONI	
NORMA	DESCRIZIONE
UNI EN 10255:2007	Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10240:1999	Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici.
UNI EN 10226-1:2006	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione

UNI EN 10226-2:2006	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 2: Filettature esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione
DM LL.PP. 12/12/85	Norme tecniche relative alle tubazioni.
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291	Presidenza Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale, 20.03.1986 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni Decreto Min. Lav. Pubblici 12/12/85

26.6.

Art. 27 Modalità di erogazione delle forniture

- 27.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 27.2. La Committente emetterà singoli ordini di fornitura contenenti tutte le informazioni necessarie per la consegna.
- 27.3. Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE recepita con d.lgs. 22 del 05/02/1997 e sua modifica d.lgs. 389 del 08/11/1997; in modo specifico tutti i materiali utilizzati devono essere contrassegnati in base al "Sistema di identificazione per i materiali di imballaggio" di cui alla Decisione della Commissione CEE/CE n.129 del 28/01/1997.

Come previsto dal DM del 11/01/2017 l'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. I riferimenti citati si intendono comprensivi di successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Tutti gli involucri dovranno riportare il "Codice GORI" del materiale e il quantitativo contenuto (scritte con carattere di altezza min. 50 mm).

Qualora il collo contenente i materiali richiesti, dovesse presentarsi, anche parzialmente danneggiato, difettoso o non corredato degli adeguati accessori, se richiesti, in maniera comunque da richiedere intervento da parte del personale GORI, il collo stesso, non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante al trasportatore.

La consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga completata entro il tempo di consegna indicati nell'ordine di fornitura.

Per la movimentazione ed il trasporto dei materiali, dovranno essere messi in atto tutti quei procedimenti idonei a far sì che questi giungano alla consegna perfettamente integri. L'eventuale deterioramento dei materiali, constatato all'atto della consegna, implica la contestazione del materiale difettoso. I pezzi contestati resteranno a disposizione del fornitore, le riparazioni ed i controlli saranno a suo carico.

27.4. La consegna del materiale da parte dell'Appaltatrice è concordata previa prenotazione con il personale del magazzino della Stazione Appaltante ubicato nel comune di Scafati ai seguenti contatti:

tel: +39 081 788 4724 – +39 081 788 4382; cell: +39 3346820724 - +39 3489104847;

e-mail: claragione@goriacqua.com - gmonsurro@goriacqua.com.

Gli orari di consegna presso i magazzini GORI S.p.A., sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

La consegna completa di ciascun lotto di tubazioni in acciaio, così come indicato nell'ordine di fornitura, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

27.5. Per consegne di materiali presso il magazzino della GORI, l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, l'avvenuta spedizione del materiale con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. La consegna dovrà essere effettuata rispettando tale comunicazione e nei tempi e orari previsti nel paragrafo precedente.

All'atto della consegna, il personale addetto della GORI verificherà solo il numero di colli ricevuti e la loro integrità. Potrà a campione verificare la conformità e l'integrità di singoli materiali. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, si provvederà alla firma del documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici GORI identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine. Per forniture di ingenti quantità, il Responsabile della Fornitura, si riserva in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli più approfonditi, entro 10 giorni dalla data di consegna.

Tali controlli riguarderanno: l'integrità degli imballaggi; la corrispondenza numerica delle quantità consegnate di materiali rispetto a quelle indicate nell'ordine; la conformità dei materiali rispetto alle normative tecniche relative; la integrità dei materiali (presenza di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti di parti meccaniche ecc.); la presenza di materiale informativo se previsto (libretti d'istruzione, manuali d'uso e manutenzione, garanzie ecc.). In caso di rilevazione di non conformità si procederà come previsto nel paragrafo seguente.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

Art. 28 Gestione resi

28.1. Qualora dalla verifica di conformità della merce ricevuta, la Committente rilevi difformità di qualità (prodotto viziato, difettoso o non rispondente alle disposizioni previste dalla documentazione tecnica) la GORI inoltrerà una nota di contestazione all'Appaltatore attivando le pratiche di reso e metterà a disposizione la merce non accettata presso la medesima sede dove è avvenuta la consegna o l'installazione per il ritiro, a cura e spese del Fornitore.

28.2. Gli articoli non conformi, se non ritirati contestualmente alla consegna degli articoli sostitutivi, dovranno essere ritirati dall'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di invio della nota di contestazione. In caso di mancato ritiro entro detto termine è riconosciuto alla Committente il pieno diritto di poter disporre del materiale non conforme in base alle proprie esigenze senza che l'Appaltatore possa più richiederne la restituzione e senza che abbia più a pretendere alcunché.

28.3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, l'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito che riporti chiara indicazione del numero di fattura e del numero di ordine di fornitura e del numero del documento di trasporto al quale la consegna resa fa riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente Capitolato, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate:

Art. 2.2. (gerarchia delle fonti contrattuali); Art. 2.3. (prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento); Art. 2.4. (obbligo e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori); Art. 2.6. (interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente); Art. 3 (oggetto, importo luogo di esecuzione e durata del contratto); Art. 3 Bis (modalità di esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore e presa d'atto di quest'ultimo sulle modalità di iscrizione delle riserve e della loro decadenza); Artt. 4.2. e 4.3. (eventuali maggiori spese ed oneri a carico dell'Appaltatore, sostenute per custodia di beni, materiali ed apparecchiature ricevuti dalla Committente); Artt. 5.2. e 5.6. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto); Artt. 6.2., 6.3. e 6.4. (assunzione della responsabilità da parte dell'Appaltatore di ogni onere, anche giudiziale e manleva a favore della Committente per pretese da parte di titolari o concessionari – facoltà della Committente di risolvere il Contratto); Artt. 6.5., 6.7. e 6.8. (riconoscimento della proprietà esclusiva della Committente, relativamente a qualsiasi opera di ingegno prodotta dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto – divieto di utilizzo delle opere di ingegno da parte dell'Appaltatore in altri rapporti – facoltà della Committente di risolvere il Contratto in caso di inadempimento); Art. 7.4. (verifica e collaudi – responsabilità del Fornitore per i vizi occulti); Art. 7.7 - Controllo di qualità dei materiali; 7.8 – Prove e collaudi; 7.9 – Prove d'officina. Art. 8.3. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente in caso di inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi previsti sull'inutilizzo di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente e sostanze classificate come cancerogene); Art. 10.3. (responsabilità dell'Appaltatore per danni causati a persone e/o beni nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi); Art. 11 (disciplina delle penali); Art. 12.1 (revisione dei prezzi contrattuali); Art. 13.2. (obbligo dell'Appaltatore di eseguire le prestazioni agli stessi patti del Contratto); Art. 15.8. (onnicomprensività del corrispettivo contrattuale); Art. 15.10. (obbligo dell'Appaltatore ad eseguire in ogni caso le prestazioni); Art. 16 (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente); Art. 17 (riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso); Art. 18 (presupposti e disciplina della risoluzione



**Accordo quadro per la fornitura biennale di
tubazioni in acciaio, trafilato, filettato e zincato SS, per fuoriterra
allacci idrici e derivazioni d'utenza GORI SPA.**

anche automatica del Contratto); Art. 19 (divieto di cessione sia totale che parziale del Contratto); Art. 21 (legge applicabile e designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 22 (responsabilità amministrativa); Art. 23.3. (mancato adempimento della comunicazione degli infortuni); Art. 24 (spese del Contratto a carico dell'Appaltatore); Art. 25.3. (tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore); Art. 26.1. (garanzia da parte del Fornitore di fornire beni esenti da vizi conformi alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni inidonei all'uso cui sono destinati); Artt. 26.4 e 26.5 - Normativa di riferimento; Artt. 27.3, 27.4 e 27.5 - Modalità di erogazione delle forniture; Art. 26.4. (omnicomprensività e modalità di esecuzione della fornitura); Art. 28.1. (modalità di contestazione e gestione resi materiali non conformi o difettati – ritiro a spese del Fornitore); Art. 28.2. (rinuncia alla restituzione e alla richiesta di indennizzo in caso di mancato ritiro del materiale non conforme); Art. 28.3. (obbligo del Fornitore di emissione della nota di credito in caso di fattura emessa per materiale non conforme).

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]